

## DECRETO FISCALE 2017

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016 e convertito in legge il 24 novembre 2016.

Il Decreto prevede numerose e significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a **potenziare e migliorare l'attività di riscossione e di contrasto all'evasione.**

Si riportano di seguito le novità più significative.

### **Nuovi termini ed adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA**

Dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato lo spesometro tradizionale e verrà sostituito dalla comunicazione a cadenza trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà semestrale, la prima da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.

È previsto un credito d'imposta pari a 100 euro per l'adeguamento tecnologico necessario ai soggetti con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

L'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro, con la possibilità però di riduzione a metà delle sanzioni in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2017 verranno soppresse le comunicazioni delle operazioni interscambi con soggetti c.d. "Blacklist".

**Quindi la tanto asserita semplificazione si è tradotta in nuovi ed ulteriori adempimenti per tutti i contribuenti (da un solo spesometro si è passati, a regime, ad otto comunicazioni di dati), congiunta da un significativo aumento delle sanzioni!!!**

### **Sparisce Equitalia**

Dal 1° luglio 2017 si scioglierà e verrà cancellata dal Registro delle Imprese Equitalia; al suo posto nascerà l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che subentrerà nei rapporti giuridici e processuali del Gruppo.

Il nuovo ente si dovrà conformare ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente e si andrà verso l'abolizione dell'aggio di riscossione.

### **"Rottamazione" delle Cartelle Equitalia**

L'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge, prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016; occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);

- le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali)

Resteranno da pagare:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Di questo abbiamo già scritto dettagliatamente in una precedente circolare.

### **Addio agli studi di settore**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità (o indici di compliance) che saranno successivamente individuati dal MEF ed a cui verranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. (potrebbero consistere in esclusioni o riduzioni dei termini per gli accertamenti).

### **Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4 settembre**

Il decreto fiscale, convertito in legge, prevede la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), ad eccezione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

La medesima sospensione opera anche nei confronti del termine di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, controlli formali e liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Ai termini di sospensione previsti dalla procedura di accertamento con adesione (90 giorni) si aggiungono ora quelli per la sospensione feriale, tutelando così il diritto di difesa del contribuente che dispone ora di un periodo maggiore per valutare se definire la pretesa contributiva o intraprendere la via giurisdizionale.

### **Dichiarazione integrativa a favore oltre il "normale" termine di presentazione**

Il decreto fiscale prevede la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva; il credito che dovesse emergere da tale integrazione potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

È stata inoltre introdotta la possibilità di presentare la dichiarazione IVA a favore entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito emergente dall'integrazione può essere chiesto a rimborso o essere utilizzato in compensazione per i debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

### **Chiusura partite IVA dopo tre anni di inattività**

Il decreto fiscale n. 193/2016, divenuto legge, prevede la chiusura d'ufficio, dopo opportune verifiche, delle partite IVA per i soggetti che per 3 anni non hanno esercitato attività d'impresa, arte o professione. Uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate chiarirà i criteri e le modalità attuative della chiusura della partita IVA; il contribuente potrà far pervenire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.

L'eventuale chiusura d'ufficio della partita IVA non porta a sanzioni per omessa comunicazione di cessata attività.

### Rinnovo automatico della cedolare secca

Sono state introdotte modifiche in tema di cedolare secca sugli affitti: in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, non vi è più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

### Stop al "Tax Day": nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e Irap

Il decreto fiscale n. 193/2016, convertito in legge, ha determinato l'eliminazione del cosiddetto "Tax Day" del 16 giugno: dal 1° gennaio 2017 le scadenze di Irpef, Ires e Irap saranno redistribuite al 30 giugno con la possibilità di versare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

### Altre novità del Decreto Fiscale

- È eliminata la presunzione legale relativa ai compensi professionali in merito ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti.
- Per le imprese, la presunzione di evasione fiscale e' prevista per prelievi e versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.
- Il termine per la consegna della certificazione unica dei sostituti d'imposta e' spostata dal 28 febbraio al 31 marzo.
- Viene eliminato l'obbligo di effettuare Pf24 telematico per il pagamento (senza compensazioni) di importi superiori a 1.000 euro.
- Viene portato da 15.000 a 30.000 il limite oltre il quale occorre il visto di conformità per la richiesta di rimborso IVA.

### Voluntary Disclosure seconda versione

Fino al 31 luglio 2017 sarà possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria per somme detenute all'estero.

La possibilità di adesione è estesa anche a chi, avendo già aderito alla prima operazione per far emergere capitali dall'estero, vuole ora mettersi in regola con capitali nascosti in Italia.

Come nella precedente versione della procedura, viene previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.

Nel caso di rientro di capitali in contanti si presume che questi derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, in relazione a condotte di evasione fiscale commesse nel 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti (la tassazione sarà applicata di conseguenza).

La procedura vede il contribuente provvedere spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

Come sempre rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

